

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 4 del 29 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 416 della medesima legge.

Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 12.

«Contributo agli Ospedali Riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Alle organizzazioni dei servizi di Pronto Soccorso Sanitario stradale e di trasporto degli infermi provvede la Regione Campania, in esecuzione del DPR 14 gennaio 1972, n. 4.

Articolo 2

In attesa di un piano regionale di riorganizzazione del settore, la Regione Campania è autorizzata a concedere agli Ospedali Riuniti di Napoli la erogazione della somma di L. 200 milioni, quale contributo per l'anno 1976, nelle spese per il convenzionamento con la Croce Verde Napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

Articolo 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 200.000.000 per il 1976, si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al Cap. 2119 - Titolo I - Sez. XIV dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso», e mediante la iscrizione della somma di Lire 200.000.000, al Cap. 1789, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione:

- «Contributo per l'anno 1976 alla Croce Verde Napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi».

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 gennaio 1977